



COMUNE DI PORCARI

COMUNE DI PORCARI *(Provincia di Lucca)*

Regolamento per l' istituzione e l' applicazione della TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 27.6.2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetto passivo

Art. 5. Superficie soggetta al tributo

Art. 6. Locali ed aree scoperte non soggette a tributo

TITOLO III – TARIFFE

Art. 7. Produzione di rifiuti speciali non assimilati

Art. 8. Determinazione del Costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo

Art. 9. Tariffa del tributo

Art. 10. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 11. Occupanti le utenze domestiche

Art. 12. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 13. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 14. Scuole statali

Art. 15. Tributo giornaliero

Art. 16. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 18. Agevolazioni avvio al riciclo

Art. 19. Agevolazioni sociali

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 20. Obbligo di dichiarazione

Art. 21. Termini e modalità di dichiarazione

Art. 22. Funzionario responsabile

Art. 23. Riscossione

Art. 24. Rimborsi e compensazioni

Art. 25. Accertamento

Art. 26. Sanzioni ed interessi

Art. 27. Dilazione di pagamento

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28. Clausole di adeguamento

Art. 29. Entrata in vigore

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Soggetto Passivo

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale minore.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5 - Superficie soggetta al tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggette a tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - i) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,50;
 - j) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

- k) I locali adibiti esclusivamente all' esercizio del culto, nonché i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e non di natura commerciale, purché si avvalgano di prestazioni rese da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno;
 - l) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: stanze di medicazione, laboratori di analisi, di riabilitazione e simili;
 - m) gli ex annessi agricoli quali granai, stalle, fienili, legnaia, ecc.. purché non riutilizzati come deposito o ripostigli;
- 2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 - 3. Si considerano inoltre esenti dal tributo i locali e le aree utilizzate dal Comune per uffici e servizi;
 - 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 7 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria, applicando una riduzione del 40% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono, contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati, per le categorie qui sotto elencate:
 - Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista, officine meccaniche;
 - Lavanderie e tintorie non industriali;
 - Laboratori fotografici ed eliografici e tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie;
 - Lavaggi autoveicoli;
 - Attività artigianali manifatturiere nelle quali sono presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazioni di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili);
 - Centri di estetica;
 - Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori dentistici/odontotecnici;
- 3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto

abilitato deve essere presentata entro il 31 maggio dell' anno successivo a quello di riferimento.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 8 - Determinazione del Costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo

1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe del tributo avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n. 158.
2. Le tariffe del tributo sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l' approvazione del Bilancio di Previsione, sulla base del Piano Finanziario del servizio, redatto dall' ente gestore ed approvato dall' autorità competente. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 9 - Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata nei termini di cui al successivo art. 21.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 11 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. badanti e colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Le utenze domestiche tenute a disposizione per uso saltuario, condotte da soggetti non residenti nel Comune o da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si considerano come utenze "non stabilmente attive" ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. del 27/04/1999 n. 158. Per esse il tributo è calcolato assumendo come numero degli occupanti quell'indicato dalla seguente tabella:

<i>Superficie da mq</i>	<i>Superficie a mq</i>	<i>Numero componenti</i>
0	100	1
Oltre 100		2

Per i contribuenti suddetti si applica la riduzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa del 20%.

4. Nel caso di unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, comunque in una unità.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 12 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECOFIN adottata dall'ISTAT o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (camera di Commercio, ecc). Qualora le certificazioni prodotte risultino in contrasto con la reale attività merceologica esercitata, la tariffa verrà determinata con riferimento alla attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

Art. 15 - Tributo giornaliero

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.L. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 17 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato al compostaggio i propri scarti organici, mediante l' utilizzo del composter fornito dall' ente gestore, o con attrezzature proprie conformi a quest'ultimo, si applica una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa.
La riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è iniziato il compostaggio, ed è subordinata alla presentazione, entro il 20 Gennaio dell' anno successivo all' inizio del compostaggio, di apposita istanza all' Ufficio Tributi.
La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi.
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 18 - Agevolazioni per l' avvio al riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al riciclo nel corso dell' anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione "Kd" per la specifica categoria.
2. La formula da applicare è la seguente:
$$\text{Mq superficie totale (Stot)} * \text{Kd} = \text{produzione annua presunta di rifiuti (PraRif)}$$
$$\text{Rifiuti avviati al riciclo (Ravric)} / (\text{PraRif}) * 100 = \% \text{ Ravric} (\% \text{ rifiuti riciclati su produzione annua presunta di rifiuti})$$

La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		riduzione della quota variabile
Da %	A %	
-	10,00	nessuna riduzione
10,01	30,00	20%
30,01	50,00	30%
oltre 50,00%		40%

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall' utente interessato, compilando l' apposito modulo, predisposto dal Comune, e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 di

maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti, con allegata copia dei formulari di trasporto, di cui all' art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.

4. La riduzione si applica a consuntivo, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 19 - Agevolazioni sociali

1. Il comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l'esonero totale o parziale dal pagamento della Tassa, facendosi carico del relativo onere.
2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente e recepiti nella delibera Consiliare di approvazione delle tariffe. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici Comunali, entro il termine indicato nel relativo bando.
3. Si considerano inoltre esenti da tariffa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) esclusivamente per i locali e le aree destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.
4. Le esenzioni o riduzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

TITOLO V- DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 20 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 21 - Termini e modalità di dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, (inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione di locali ed aree

assoggettabili al tributo), utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 60 giorni dal verificarsi della variazione o della cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, rispetto al termine indicato al comma precedente, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o che il tributo sia già stato assolto da altro contribuente.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di 60 giorni dal verificarsi della variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) Generalità dell'occupante/detentore /possessore, il codice fiscale , la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali , o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) Denominazione della Ditta o Ragione Sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECOFIN dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Nominativo delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Data di inizio dell'occupazione e o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TIA e alla TARES.

Art. 22 - Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, comprendente anche la componente TARI, "tributo comunale sui rifiuti" a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 23 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI, il tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. La TARI è riscossa suddividendo l'ammontare complessivo in n. 4 rate scadenti rispettivamente il 16 gennaio, il 16 aprile, il 16 luglio e il 16 ottobre.
3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, gli acconti sono conteggiati in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio sulle rate successive.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.

Art. 24 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme di importo fino ad euro 12,00.

Art. 25 - Accertamento

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147/2013 e nella legge 296/2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza anche a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto, per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 26 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27 - Dilazione di Pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore a 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fidejussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere **dal 1° gennaio 2014**.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	
02. Cinematografi, teatri	
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
05. Stabilimenti balneari	
06. Autosaloni, esposizioni	
07. Alberghi con ristorante	
08. Alberghi senza ristorante	
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	
10. Ospedali	
11. Agenzie, studi professionali, uffici	
12. Banche e istituti di credito	
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	
16. Banchi di mercato beni durevoli	
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	
20. Attività industriali con capannoni di	

produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	
--	--